

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI  
DELLA SCUOLA CANTONALE D'ARTI E MESTIERI DI BELLINZONA

\*\*\*\*\*

Nome, Sede, Scopo

1. La "Società Ex Allievi della Scuola d'arti e mestieri Bellinzona" è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS).
2. La stessa è aconfessionale ed apolitica e non persegue alcun scopo di lucro.
3. L'associazione ha sede a Bellinzona.
4. L'associazione ha lo scopo di promuovere e mantenere vivi fra gli ex allievi i vincoli d'amicizia e di solidarietà.  
L'associazione s'interessa inoltre dello sviluppo e del progresso della Scuola cantonale d'arti e mestieri e delle questioni generali concernenti l'istruzione professionale del Cantone.  
La stessa, prestando attenzione ai problemi dello sviluppo industriale del Ticino, potrà esprimere il proprio qualificato parere o farsi promotrice d'iniziative qualora lo ritenesse utile.

Soci

5. L'associazione è composta di:
  - soci attivi
  - soci onorari
6. Sono di diritto soci attivi tutti gli ex allievi licenziati che dichiarano di aderire all'associazione e che pagano regolarmente la quota sociale annuale.
7. Il Comitato dell'associazione propone all'Assemblea generale la nomina a soci onorari di quelle persone che si sono rese benemerite verso l'associazione o verso la Scuola professionale ticinese.
8. I soci sono invitati ad indicare al Comitato gli eventuali posti vacanti che potrebbero essere occupati da ex allievi della Scuola.
9. Le dimissioni dall'associazione, per essere valide, devono essere inoltrate per iscritto al Comitato (per lettera o in modo elettronico).  
Il socio che per tre anni non paga la tassa, benché sollecitato alla fine d'ogni anno, è considerato automaticamente dimissionario.  
I soci che per il loro comportamento o con la loro attività causano danni all'associazione o all'immagine della scuola verranno radiati su decisione

dell'assemblea generale con voto a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei presenti su preavviso del comitato.

## Organi

10. Sono organi dell'associazione:
- a) l'Assemblea generale (organo supremo)
  - b) il Comitato
  - c) la Commissione di revisione dei conti
  - d) le Commissioni speciali

## Assemblea generale

11. L'Assemblea generale deve essere convocata dal Comitato almeno una volta all'anno. Vi fanno parte di diritto tutti i soci. E' valida qualora siano presenti almeno 15 (quindici) soci.  
Essa discute del resoconto sociale per l'eventuale approvazione, come pure tutte le questioni che interessano l'associazione. Nomina il Comitato, il Presidente, la Commissione di revisione dei conti e le eventuali Commissioni speciali. Ratifica le radiazioni dei soci e può decidere lo scioglimento dell'associazione.
12. L'Assemblea straordinaria dovrà pure essere convocata su richiesta scritta al Comitato da almeno 1/5 (un quinto) dei soci o direttamente dal comitato stesso.
13. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.  
Per le modifiche statutarie, le radiazioni dei soci e lo scioglimento dell'associazione sono richiesti i 2/3 (due terzi) dei voti  
Le elezioni vengono fatte per alzata di mano, a meno che la maggioranza assoluta dei presenti non chieda altro metodo.
14. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato o da chi ne fa le veci.  
Il presidente del giorno dovrà essere nominato nel caso di elezione del comitato.
15. L'Assemblea è indetta mediante lettera di convocazione a tutti i soci.

## Comitato

16. Il Comitato è composto da almeno 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea fra i soci attivi per un periodo di tre anni. Possono essere rieletti.  
Il Comitato designa nel proprio seno un Vice-Presidente, un Segretario e un Cassiere.  
Il comitato si riserva la possibilità di invitare il presidente dell'assemblea degli allievi della Scuola d'arti e mestieri alle riunioni di comitato.
17. Al Comitato è affidata la gestione degli affari sociali.  
Esso cura l'applicazione degli statuti e presenta ogni anno all'Assemblea un

rendiconto sull'attività svolta e rapporto finanziario.

Alle sue riunioni possono prendere parte, come invitati, altri soci.

18. Il Comitato è convocato dal Presidente, oppure ogni qualvolta tre membri ne facciano domanda scritta.
19. Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri: a parità dei voti il Presidente o chi ne fa le veci decide.
20. Il Presidente, il Segretario e il Vice-Presidente sbrigano gli affari correnti e rappresentano l'associazione.

### Finanze

21. Per i suoi obblighi finanziari, l'associazione risponde soltanto con il patrimonio sociale.
22. La commissione di revisione dei conti si compone di due membri eletti per tre anni. Possono essere rieletti. Essa esamina la gestione, i conti annuali e presenta rapporto scritto all'assemblea dei soci.
23. La quota sociale è fissata dall'Assemblea generale su proposta del comitato.

### Scioglimento

24. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso da un'assemblea espressamente convocata e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti, ritenuto che siano presenti almeno 1/5 (un quinto) dei soci. L'ultima Assemblea deciderà sulla destinazione da darsi all'eventuale saldo attivo dell'associazione.

### Disposizioni finali

25. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni degli art. 60 e seg. CCS.
26. Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dell'associazione tenutasi a ....., in data .....  
Esso entra immediatamente in vigore.